

Pmi, le informazioni di sostenibilità sono rilevanti per l'accesso al credito

Società

Il Pacchetto Omnibus I ha posticipato l'obbligo della rendicontazione

Ma l'utilizzo degli indicatori semplifica il dialogo con gli istituti finanziari

Barbara Zanardi

Per le piccole e medie imprese che desiderano mantenere l'accesso al credito e ai mercati internazionali, le informazioni di sostenibilità rimangono un asset strategico, nonostante il mutamento radicale introdotto dal Pacchetto Omnibus I (direttiva Ue 2026/470 del 24 febbraio 2026, pubblicata sulla Gazzetta Ue del 26 febbraio e in vigore dal 18 marzo) che, tra le altre novità, ha ridotto il perimetro dell'obbligo normativo per la redazione della rendicontazione di sostenibilità.

Nel documento Irs n. 20, pubblicato il 3 febbraio 2026 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, si evidenzia una tendenza significativa: da una parte, la riforma ha innalzato le soglie dimensionali che fanno scattare l'obbligo e posticipato le scadenze applicative, riducendo gli oneri amministrativi "obbligatori" per le Pmi; dall'altra parte, però, diventano cruciali gli strumenti "volontari" come il Vsme (*Voluntary Sustainability Reporting Standard*).

La proporzionalità

Il Vsme, infatti, adotta un criterio di proporzionalità: esclude la valutazione di doppia materialità e include metriche semplificate per temi critici come, ad esempio, l'energia e le emissioni di gas serra, l'inquinamento, l'uso delle risorse e le caratteristiche della forza lavoro.

Questo standard, pubblicato dall'*European Financial Reporting Advisory Group* (Efrag), ha la finalità di soddisfare le richieste dei dati provenienti dalle grandi imprese lungo la catena di fornitura, rispondere alle esigenze informative di banche e finanziatori e rafforzare la competitività e la resilienza delle imprese attraverso una gestione consapevole dei rischi Esg (*Environmental, Social, and Governance*).

Come sottolineato, se da una parte, per l'effetto dell'Omnibus I un gran numero di imprese non dovrà redigere la rendicontazione di sostenibilità (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CsrD*) e non sarà sottoposto agli obblighi di gestione dell'impatto dell'attività di impresa su diritti umani e ambiente lungo la catena del valore (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CsDDD*), dall'altra i fattori Esg continuano a rilevare nelle valutazioni degli istituti di credito, così come richiesto loro - da ultimo - nelle linee guida dell'Autorità bancaria europea (Eba) sulla gestione dei rischi Esg, in vigore da gennaio.

Gli indicatori

Posto che, in assenza di standard condivisi, ciascun istituto di credito può richiedere ai propri clienti informazioni sulla gestione dei fattori Esg, il Tavolo per la finanza sostenibile promosso dal ministero dell'Economia e delle Finanze ha opportunamente aggiornato, a fine 2025, il "Documento per il dialogo di sostenibilità tra Pmi e banche", introducendo una tabella di interoperabilità con lo standard Vsme.

Il Documento - che nasce nel 2024 come utile guida per uniformare i flussi informativi tra banche e Pmi - individua quaranta informazioni di sostenibilità rilevanti per i processi bancari e per la valutazione e gestione dei rischi Esg, con l'obiettivo di promuovere consapevolezza in capo alle imprese e contenere oneri informativi super-

flui. Le informazioni sono raccolte con un approccio modulare, proporzionato alla dimensione delle imprese, e sono suddivise in cinque sezioni per coprire gli aspetti generali, climatici, ambientali (E), sociali (S) e di governance (G): informazioni generali; mitigazione e adattamento al cambiamento climatico; ambiente; sociale; condotta dell'impresa.

Come detto, il Documento è ora arricchito da una tabella di interoperabilità che mappa e mette in relazione gli indicatori in esso contenuti con quelli del Vsme.

Più in dettaglio, la tabella esplicita i casi di convergenza informativa, i profili di parziale allineamento e le specificità nazionali legate alle esigenze del settore finanziario, chiarendo dove i dati da fornire ai sensi del Documento possano essere rinvenuti nell'ambito del Vsme e, per converso, dove il Vsme presenti richieste non strettamente inerenti al rapporto banca-impresa.

Interessanti, inoltre, gli indicatori "specifici" del Documento che non hanno un equivalente nel Vsme perché riferiti ad aspetti disciplinati da normative italiane. Si tratta, ad esempio, delle coperture assicurative contro gli eventi fisici catastrofici (rese obbligatorie dalla legge di bilancio 2024), della presenza di personale rientrante nelle categorie protette oltre il limite di legge (legge 68/1999) e dell'adozione di un Modello 231 (Dlgs 231/2001).

In sintesi, il fatto di non essere più obbligate alla CsrD (*Corporate Sustainability Reporting Directive*) non rende irrilevanti i temi Esg per le Pmi: al contrario, l'uso coordinato di Vsme e Documento Pmi-Banche può trasformare un adempimento potenziale in uno strumento di dialogo più semplice con banche e partner internazionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PAROLA CHIAVE

#Rischi Esg

I rischi Esg rappresentano la possibilità di impatti negativi legati a fattori ambientali, sociali e di governance che possono influenzare la solidità e la sostenibilità di un'impresa. Includono aspetti come il cambiamento climatico, l'uso delle risorse, la tutela dei lavoratori, l'etica aziendale e la trasparenza. Le banche considerano i rischi Esg nella valutazione dell'affidabilità delle Pmi e della loro capacità di affrontare le sfide future

Il quadro

1

Documento Pmi-Banche

Il Documento non è uno standard di rendicontazione bensì uno strumento per la semplificazione dello scambio informativo tra Pmi e banche con l'obiettivo di promuovere un linguaggio comune e limitare, per quanto possibile, richieste eterogenee e complesse da parte delle banche, così da ridurre gli oneri per le Pmi. L'utilizzo da parte di Pmi e banche è volontario

2

Vsme

Il *Voluntary Standard for Small and Medium-sized Enterprises (Vsme)* dell'European Financial Reporting Advisory Group (Efrag) risponde ad un'esigenza diversa, proponendosi non solo quale standard di reportistica, ma anche rivolgendosi a diverse tipologie di potenziali utilizzatori della stessa. Ciò si traduce, inevitabilmente, in un perimetro informativo più esteso

3

Tabella di interoperabilità

La Tabella di interoperabilità tra il Documento Pmi-Banche e il Vsme ha l'obiettivo di chiarire finalità e contenuti informativi dei due documenti, facilitando al contempo le imprese a riutilizzare le informazioni ed evitare che incorrano in costi non necessari legati a duplicazioni informative.

4

Pacchetto Omnibus I

Il percorso di revisione del quadro normativo sulla sostenibilità (Pacchetto Omnibus I) è stato avviato dalla Commissione

europea a febbraio 2025 e l'iter normativo si è concluso con la pubblicazione della direttiva 2026/470 sulla Gazzetta Ue il 26 febbraio scorso (entrerà in vigore il 18 marzo). Il Pacchetto, tra le altre cose, ha:

- modificato il perimetro dei soggetti obbligati alla redazione del Reporting di sostenibilità, innalzando notevolmente le soglie dimensionali previste dalla *Corporate Sustainability Reporting Directive (Csrd)* e alla identificazione, prevenzione e mitigazione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, lungo la catena del valore, inclusi fornitori e partner (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive - Csddd*);
- introdotto il «divieto di trasferimento dell'onere» in base al quale le grandi imprese obbligate non possono più richiedere ai partner commerciali con meno di mille dipendenti informazioni eccedenti quelle previste nel Vsme

5

Indicatori "italiani" nel Documento Pmi-Banche

Gli indicatori sono:

- le assicurazioni catastrofali: presenza e caratteristiche delle coperture contro eventi fisici (alluvioni, terremoti, ecc.), rese obbligatorie dalla legge di bilancio 2024.
- le categorie protette oltre soglia: numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette superiore al minimo previsto dalla legge 68/1999.
- il Modello 231: adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Dlgs 231/2001 e dei relativi presidi di prevenzione dei reati.